

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 6 maggio 1981 (V. Stampato n. 2428)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(BODRATO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1981

Inquadramento nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione di personale non insegnante delle istituzioni scolastiche

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, comunque in servizio alla data del 30 settembre 1975 presso gli uffici

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, può chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento nel corrispondente livello funzionale retributivo del ruolo organico di detta amministrazione.

Il predetto personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali anche in soprannumero.

Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale di cui alla presente legge si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

Qualora entro il termine di cui al primo comma il personale interessato non chieda il collocamento nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, è restituito alle scuole, istituti o università di provenienza.